



Determinazione n. 945 del 05/07/2024

OGGETTO: PROGETTO PER UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 5875,20 KWP DA REALIZZARSI IN LOCALITA' MARECCHIA NEL COMUNE DI URBANIA. RESPINGIMENTO E ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA DI CUI ALL'ART. 19 COMMA 6 DEL D.LGS. N.152/06 E SMI.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

Visto il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03/04/06, "Norme in materia ambientale" e smi.

Vista la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Vista la D.G.R. Marche n. 36 del 22 gennaio 2024 "*Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 – revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della L.R. 11/2019*".

Vista l'istanza presentata dalla ditta proponente Berofin Srl e acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n 10896-10966 del 19/03/2024 per l'avvio di procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 11/2019 e del D.Lgs. n. 152/06 e smi per un progetto di impianto fotovoltaico di potenza pari a 5875,20 kWp da realizzarsi in località Marecchia nel Comune di Urbania.

Visto e condiviso il parere istruttorio prot. n. 27474 del 04/07/2024 a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Gerardo Prosperi e della Titolare della E.Q. 3.2 "Pianificazione Territoriale - VIA - Beni Paesaggistico-ambientali" Arch. Carmen Storoni che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determina proponendo l'archiviazione, ai sensi dell'art. 19 co. 6 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 6 co. 5 della DGR 36 del 22/01/2024 (linee guida regionali in materia di valutazioni di impatto ambientale).

Ritenuto di condividere integralmente e di assumere quale proprio tale parere.

Dato atto che, *i sensi dell'art. 19 co. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:*

- con nota prot. 11869 del 26/03/2024 è stata richiesta integrazione documentale alla Ditta al fine di poter avviare regolarmente il procedimento;
- con nota prot. 12600 del 29/03/2024 la Ditta Berofin srl ha integrato l'istanza perfezionandola,
- con nota prot. 13612 del 08/04/2024 è stata data comunicazione di avvio di procedimento e di avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito provinciale agli enti interessati per le opportune valutazioni tecniche di competenza;
- in data 03/05/2024 sono pervenuti il contributo istruttorio del Comune di Urbania (prot. n. 17252) e in data 07/05/2024 il contributo/valutazione documentale di Arpam (prot. n. 17703).

Dato atto che con nota prot. n. 21276 del 28/05/2024 sono stati trasmessi i contributi e le valutazioni espressi dagli Enti competenti, invitando la ditta proponente a trasmettere a questa Autorità la documentazione richiesta entro quindici giorni dal ricevimento della nota stessa, rappresentando quanto segue: *“si invita la Ditta proponente a trasmettere i documenti richiesti a questa Autorità Competente entro quindici giorni dal ricevimento della presente.”;*

Si ricorda che ai sensi dell'art.19 co.6 del D.Lgs. 152/2006 e smi, il proponente può richiedere per una sola volta la sospensione dei termini per un periodo non superiore a 45 giorni per la presentazione delle integrazioni e chiarimenti richiesti. Il mancato riscontro entro il termine stabilito, comporterà la pronuncia da parte di questo Ente così come previsto dall'art.19 D.Lgs. 152/2006”.

Rilevato che a tutt'oggi la documentazione non è stata trasmessa, né il proponente ha fatto richiesta di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 19 co. 6 del D.Lgs. 152/2006.

Rilevato inoltre che ai sensi del medesimo art. 19 co. 6 del D.Lgs. 152/2006 qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento Arch. Gerardo Prospero e la Titolare della E.Q. 3.2 “Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali” Arch. Carmen Storoni, non si trovano in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. n.241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale e come dagli stessi dichiarato nel richiamato documento istruttorio Prot. 27474 del 04/07/2024.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;*
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;*
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, ed in particolare:

Determinazione n. 945 del 05/07/2024

- l'articolo 107 concernente *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*;
- l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell'atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l'articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall'Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 *“Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali”*.

Evidenziato che:

- dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto altresì che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto;

Ritenuto di adottare l'atto di che trattasi in quanto ascrivibili alla sfera di competenza del sottoscritto Dirigente;

D E T E R M I N A

1. di intendere respinta, ai sensi dell'art.19, comma 6 del d.lgs. n.152/2006, l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto in oggetto, presentata dalla ditta Berofin Srl , disponendo l'archiviazione;
2. DI COMUNICARE la conclusione del procedimento e di TRASMETTERE la presente determinazione:
 - ai Comuni di Urbania, Peglio e Sant'Angelo in Vado;
 - alla Ditta proponente;

Determinazione n. 945 del 05/07/2024

- all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 - ad Ast Pesaro e Urbino;
 - alla E.Q. 3.4 di questo Ente;
3. DI DARE ATTO che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente;
 4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei Provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
 5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell'art.19 c.12 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.;
 6. DI DARE ATTO che:
 - a. il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - b. l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali ;
 - c. il responsabile del procedimento è l'Arch. Prosperi Gerardo;
 7. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'arti. 3 co. 4 della L. n.241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Autorità competente.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: PROGETTO PER UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 5875,20 KWP DA REALIZZARSI IN LOCALITA' MARECCHIA NEL COMUNE DI URBANIA. ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA DI CUI ALL'ART. 19 COMMA 6 DEL D.LGS. N.152/06 E SMI.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2409 / 2024

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 05/07/2024

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni

sottoscritto con firma elettronica



Prot. n.
Class. 009-5 Fasc. 2/2024
Cod. Proc. 24UA01

Pesaro, 04/07/2024

Oggetto: Ditta Berofin Srl. Proposta di archiviazione del progetto di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5875,20 kWp in località Marecchia nel Comune di Urbania.
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 4 della LR n.11/2019 e dell'art.19 del Dlgs n. 152/06 e smi.

PARERE ISTRUTTORIO

Premesso che:

- la ditta proponente Berofin Srl in data 19/03/2024 (prot. n. 10896; 10966), ha presentato istanza per la realizzazione di un progetto di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5875,20 kWp in località Marecchia nel Comune di Urbania;
- la documentazione allegata all'istanza di cui sopra risultava incompleta e carente pertanto non è stato possibile procedere con l'*avvio del procedimento* a norma di legge;
- questo ufficio, quale autorità competente, in data 26/03/2024 ha inoltrato alla ditta proponente, con nota prot. 11869, richiesta di integrazione documentale a completamento, acquisendo quanto richiesto in data 29/03/2024 con prot. n. 12600;
- con lettera prot. n. 13612 del 08/04/2024 lo stesso ufficio ha dato l'*avvio del procedimento*, comunicando l'avvenuta pubblicazione e richiedendo contestualmente valutazioni tecniche e contributi istruttori agli Enti competenti;

Premesso quanto sopra e considerato che:

- la pubblicazione dell'avviso di deposito e degli elaborati progettuali è avvenuto il giorno 08/04/2024 e che nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- in data 03/06/2024 sono pervenuti il contributo istruttorio del Comune di Urbania (prot. n. 17252) e in data 07/05/2024 il contributo/valutazione documentale di Arpam (prot. n. 17703);

Dato atto che con nota prot. n. 21276 del 28/05/2024 sono stati trasmessi da questo ufficio quale A.C. i contributi e le valutazioni espressi dagli Enti competenti, invitando la ditta proponente a trasmettere a questa Autorità la documentazione richiesta entro quindici giorni dal ricevimento della nota stessa: *"si invita la Ditta proponente a trasmettere i documenti richiesti a questa Autorità Competente entro quindici giorni dal ricevimento della presente.*

Si ricorda che ai sensi dell'art.19 co.6 del D.Lgs. 152/2006 e smi, il proponente può richiedere per una sola volta la sospensione dei termini per un periodo non superiore a 45 giorni per la presentazione delle

File: R:\UZONE\URBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\24via\2407UA0105.doc

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479

Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB <http://www.provincia.pu.it>



integrazioni e chiarimenti richiesti. Il mancato riscontro entro il termine stabilito, comporterà la pronuncia da parte di questo Ente così come previsto dall'art.19 D.Lgs. 152/2006”;

Rilevato che a tutt'oggi la documentazione non è stata trasmessa, né il proponente ha fatto richiesta di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 19 co. 6 del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato inoltre che ai sensi del medesimo art. 19 co. 6 del D.Lgs. 152/2006 “qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”;

Tutto ciò considerato si propone, ai sensi dell'art. 19 co. 6 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 6 co. 5 della DGR 36 del 22/01/2024 (linee guida regionali in materia di valutazioni di impatto ambientale), di respingere l'istanza di verifica VIA della ditta Berofin Srl relativa al progetto di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5875,20 kWp in località Marecchia nel Comune di Urbania, e di procedere da parte dell'Autorità competente all'archiviazione.

I sottoscritti Arch. Storoni Carmen (Responsabile del E.Q. 3.2) e Arch. Gerardo Prosperi (Responsabile di Procedimento) non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

Il Responsabile di Procedimento
Arch. Gerardo Prosperi
*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm.)*

La Responsabile della E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni
*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm.)*